

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **277/2002** (ECLI:IT:COST:2002:277)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **ONIDA**

Camera di Consiglio del **08/05/2002**; Decisione del **17/06/2002**

Deposito del **24/06/2002**; Pubblicazione in G. U. **03/07/2002**

Norme impugnate:

Massime: **27179**

Atti decisi:

N. 277

ORDINANZA 17 - 24 GIUGNO 2002.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 26 del 3 luglio 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2630, secondo comma, numero 2, del codice civile (Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori) e dell'art. 2446, primo comma, dello stesso codice (Riduzione del capitale per perdite), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 2001 dal Tribunale di Napoli, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato previsto e punito dall'art. 2630, secondo comma, n. 2, del codice civile (Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori), in relazione all'art. 2446, primo comma, dello stesso codice (Riduzione del capitale per perdite), il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 2 luglio 2001 (pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 settembre 2001), ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei due citati articoli del codice civile, "nella parte in cui non prevede un termine certo e preciso oltre il quale l'omessa convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore costituisce reato";

che il Tribunale remittente osserva che l'art. 2630, secondo comma, n. 2, cod. civ. configura come reato degli amministratori l'omessa convocazione, nei termini prescritti dalla legge, dell'assemblea dei soci, tra l'altro, nel caso previsto dall'art. 2446 dello stesso codice, disposizione, quest'ultima, che, al primo comma, fa carico agli amministratori di convocare "senza indugio" l'assemblea nell'ipotesi di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite;

che, ad avviso del giudice a quo il combinato disposto degli artt. 2630, secondo comma, numero 2, e 2446, primo comma, cod. civ. non stabilirebbe un termine certo entro il quale l'attività doverosa debba essere compiuta, superato il quale operi la sanzione penale, e, come tale, non definirebbe con puntualità la fattispecie penalisticamente rilevante: di qui il dubbio del contrasto con il principio di certezza e determinatezza della legge penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione per rendere possibile al cittadino di conoscere con precisione quale sia il comportamento vietato;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;

che in una successiva memoria, depositata in prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura - dopo aver premesso che sull'interpretazione della norma denunciata si è formato un orientamento secondo cui, una volta che siano consapevoli della perdita, gli amministratori devono immediatamente convocare l'assemblea, in tale senso dovendosi leggere la locuzione "senza indugio" - ricorda che in ogni caso l'art. 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante la delega per la riforma del diritto societario, a proposito della disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, indica (lettera a numero 15) come criterio direttivo per il caso di omessa convocazione dell'assemblea la fissazione di uno specifico termine, se la legge o lo statuto non lo prevedono espressamente.

Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), il quale, all'art. 1, nel sostituire integralmente il titolo XI del libro V del codice civile, ha fra l'altro disposto, col nuovo art. 2631 cod. civ., la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omessa convocazione di assemblea, stabilendo che l'illecito si consuma ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare detta convocazione allorché "siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci";

che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione a seguito dello jus superveniens.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.